

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI ROMA

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

23 luglio 2026

Preambolo

L'Azione Cattolica della Diocesi di Roma,

considerato

- che la vita del laico cristiano richiede un radicamento forte e permanente in Cristo Signore, da coltivare mediante la preghiera, l'ascolto della Parola, la frequenza ai sacramenti;
- che i suoi aderenti sono chiamati a vivere il Vangelo da laici, animando le realtà temporali ed ordinandole secondo Dio;
- che in tale contesto la vita associativa costituisce un plusvalore prezioso, mediazione ricca che educa ad essere Chiesa, compagnia data da Dio all'uomo nel suo cammino attraverso la storia;

consapevole

- che la sua appartenenza alla Diocesi il cui Vescovo è il Sommo Pontefice ha riflessi di particolare rilievo nelle scelte e nei progetti associativi, che richiedono di essere tradotti in "esemplarità" nella formazione e nella testimonianza della verità e della carità evangeliche nella Chiesa e nella Città di Roma;
- che essa è chiamata a vivere e a servire anzitutto nelle parrocchie e che le parrocchie romane possiedono un carattere proprio e originale per il fatto che sono l'espressione visibile e concreta di quella Chiesa particolare, "che presiede all'unione della carità" (S. Ignazio d'Antiochia, *Lettera ai Romani*, Prefazione) in quanto ha per Vescovo il successore di Pietro;
- che il suo progetto formativo – intrinsecamente missionario – esige altresì la cura della dimensione culturale e sociale della vita dell'aderente e la testimonianza negli ambienti a partire dalla famiglia, come indicato dalla missione cittadina;

guardando

- al Santo Padre, guida e pastore, e ampliando con lui l'orizzonte della testimonianza di fede e la sollecitudine per tutte le Chiese del mondo e seguendone l'esempio nell'esprimere la 'cattolicità' della Chiesa;
- all'impegno di carità e di accoglienza nei confronti di tutti che la comunità ecclesiale romana ha tradizionalmente saputo esprimere;
- alla rete dei collegamenti tra le parrocchie, tramite i cinque settori territoriali, e tra le stesse parrocchie e le missioni cattoliche in diversi Paesi del mondo;

traduce la propria specificità nel seguente Atto Normativo Diocesano.

Parte Prima

PRINCIPI E FONDAMENTI DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI ROMA

Art. 1 L'Atto Normativo Diocesano

1. Il presente Atto Normativo Diocesano, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal Regolamento Nazionale di attuazione, contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Roma e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 2 L'Azione Cattolica diocesana

1. L'Azione Cattolica diocesana è un'associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Roma aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

2. L'Azione Cattolica promuove ed attua nella diocesi di Roma le scelte dell'Azione Cattolica Italiana, con iniziative di formazione degli aderenti, nel rispetto dei valori dell'unitarietà e della partecipazione di tutti gli aderenti al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 3 I laici di Azione cattolica

I laici che aderiscono all'Azione Cattolica diocesana:

- a) si impegnano a vivere quotidianamente, alla sequela del Signore Gesù, la loro personale adesione al Vangelo, nella famiglia, nello studio, nel lavoro, nei luoghi della sofferenza e nel tempo non lavorativo;
- b) partecipano attivamente alla vita della Chiesa, di cui sono corresponsabili in piena e permanente comunione con il Vescovo e il presbiterio diocesano, favorendo il dialogo e la collaborazione con le altre aggregazioni di fedeli laici.
- c) operano nel mondo per l'animazione cristiana della realtà culturale, sociale e politica valorizzando quella tensione al bene comune, alla pace, alla giustizia e alla solidarietà, che è propria dell'impegno dei cristiani nella storia.

Art. 4 La scelta missionaria

1. L'Azione Cattolica diocesana fa propria l'opera della Chiesa locale, cioè l'annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini che abitano la città di Roma.

2. Gli aderenti all'Azione Cattolica diocesana sono impegnati a testimoniare con la loro vita la gioia della Pasqua di Cristo, vera novità della storia e unica fonte di salvezza per tutti gli uomini.

3. La presidenza e il consiglio dell'Azione Cattolica diocesana hanno il compito di pensare, progettare e promuovere esperienze di annuncio del Vangelo, rivolte a coloro che credono, che sono incerti nel credere, che non credono.

Art. 5 La formazione

1. L'Azione Cattolica diocesana seguendo, anche con propria mediazione, gli itinerari dell'Azione Cattolica Italiana, promuove la formazione cristiana degli aderenti chiamati a vivere e comunicare la fede nella città di Roma.

2. Scopi di tale processo formativo sono la crescita della fede, la maturità ecclesiale e la responsabilità laicale.
3. Questo processo formativo tiene conto delle diverse esigenze di bambini, ragazzi, giovani e adulti, ponendosi al servizio della crescita della coscienza cristiana nelle diverse stagioni della vita.
4. La presidenza diocesana si impegna a fornire di anno in anno un sostegno ai formatori che operano nell'associazione perché possano proporre agli aderenti itinerari formativi qualificati e rispondenti alla realtà diocesana e parrocchiale/ATB.

Art. 6 L'unitarietà e la democraticità

1. La vita associativa dell'Azione Cattolica diocesana si configura come una esperienza unitaria condivisa da ragazzi, giovani e adulti accomunati dalla volontà di vivere e comunicare il Vangelo nella realtà in cui sono inseriti.
2. La vita associativa è caratterizzata dalla piena partecipazione degli aderenti, a tutti i livelli, personalmente o attraverso responsabili democraticamente eletti. Si configura pertanto anche come palestra di democrazia e di responsabilità civile.

Art. 7 Sede e legale rappresentante

1. La sede dell'Azione Cattolica diocesana è in Roma, Palazzo del Vicariato, via della Pigna 13/a.
2. Legale rappresentante dell'associazione è il presidente diocesano nominato con le modalità indicate all'art. 23 del presente Atto Normativo Diocesano.

Parte Seconda

VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica diocesana

Art. 8 L'adesione

1. L'adesione all'Azione Cattolica diocesana è una scelta libera e personale che richiede l'impegno a partecipare alla vita associativa, in particolare ai momenti formativi e di espressione democratica.
2. Si aderisce all'Azione Cattolica diocesana attraverso le associazioni parrocchiali o interparrocchiali/ATB, oppure attraverso i gruppi o i movimenti espressamente previsti al successivo Titolo Secondo.
3. L'adesione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento nazionale di attuazione.

Art. 9 Diritti e doveri di partecipazione

1. Gli aderenti all'Azione Cattolica diocesana sono tutti personalmente responsabili della vita associativa che si impegnano a promuovere e a diffondere in tutte le sue forme.
2. Essi eleggono o direttamente o tramite loro delegati i responsabili dell'associazione a tutti i livelli. I bambini e i ragazzi esprimono la loro preferenza tramite il voto del loro educatore.
3. Ciascun aderente contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del consiglio diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.

Art. 10 Regole per l'esercizio del voto

1. Il voto si esercita personalmente e non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
2. Anche per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata degli incarichi, incompatibilità e decadenza vale il dettato del Regolamento nazionale di attuazione.

Art. 11 I sacerdoti assistenti

1. L'Azione Cattolica diocesana ha un sacerdote assistente generale e un vice-assistente per ciascuna delle sue componenti, nominati dal Cardinale Vicario.
2. Nelle associazioni parrocchiali assistente dell'associazione è il parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal parroco.
3. I sacerdoti assistenti curano la vita spirituale e il senso apostolico dell'associazione. Essi partecipano alla vita dei gruppi e alle assemblee, ai consigli e alle presidenze dell'associazione e delle sue articolazioni, senza diritto di voto.

TITOLO SECONDO

LE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 12 Articolazione dell'Azione Cattolica diocesana

L'Azione Cattolica della Diocesi di Roma si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, in gruppi e movimenti.

Art. 13 Associazioni parrocchiali e interparrocchiali/ATB

1. L'Azione cattolica parrocchiale/ATB è l'articolazione dell'Azione cattolica diocesana sul territorio.
2. È formata da tutti i laici della parrocchia/ATB che aderiscono all'Azione Cattolica italiana.
3. All'interno dell'Azione Cattolica parrocchiale/ATB possono costituirsi gruppi per favorire una specifica esperienza missionaria associativa.
4. Laddove le situazioni parrocchiali lo consiglino, possono sorgere associazioni interparrocchiali. Queste associazioni si articolano allo stesso modo che le associazioni parrocchiali. Spetta al consiglio e alla presidenza diocesani promuovere tali associazioni offrendo indicazioni e modalità concrete in ordine alla loro strutturazione.

Art. 14 I Gruppi di “impegno specifico”

Il consiglio diocesano può riconoscere o promuovere la costituzione di gruppi operanti nella Diocesi allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

Art. 15 I Movimenti diocesani

Per rispondere a significative esigenze della missione il consiglio diocesano su proposta della presidenza diocesana, può procedere alla costituzione di un Movimento diocesano, aggregando non meno di cinque gruppi omogenei per natura, finalità e caratteristiche di cui all'art.14.

TITOLO TERZO

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E I SUOI ORGANI

Art. 16 Organi dell'associazione diocesana

Gli organi dell'associazione diocesana sono: l'assemblea diocesana, il consiglio diocesano, la presidenza diocesana e il presidente diocesano.

Art. 17 L'assemblea diocesana

1. L'assemblea diocesana è costituita dai componenti il consiglio diocesano e dai delegati delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti, scelti secondo le norme previste dal presente Atto Normativo Diocesano.

2. L'assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'associazione e per l'elezione del consiglio diocesano e in via straordinaria su richiesta della presidenza diocesana o di 2/3 del consiglio diocesano. Ogni anno è convocata l'assemblea per le verifiche e gli aggiornamenti e per presentare i bilanci.

3. L'assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all'assemblea nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale.

Art. 18 Composizione dell'assemblea diocesana

1. L'assemblea diocesana è composta da:

- a) il presidente parrocchiale/ATB e un delegato per ogni componente (adulti, giovani, educatori Acr) dell'associazione parrocchiale;
- b) ulteriori due delegati per le associazioni parrocchiali/ATB con più di 80 aderenti; ulteriori tre delegati per le associazioni parrocchiali/ATB con più di 120 aderenti; ulteriori quattro delegati per le associazioni parrocchiali/ATB con più di 160 aderenti;
- c) i consiglieri diocesani uscenti;
- d) i rappresentanti del Msac, del Mlac e dei Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 15 del presente Atto Normativo Diocesano, in numero di 3 per ognuno;
- e) i rappresentanti di Fuci, Meic e Mieac, in numero di uno per ognuno.

2. Per i delegati delle associazioni parrocchiali/ATB, il consiglio diocesano con apposita delibera detta le modalità di designazione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la designazione spetta alla assemblea parrocchiale o su mandato dell'assemblea parrocchiale al consiglio parrocchiale;
- b) nella designazione si deve mantenere un'equa rappresentanza di giovani, adulti ed educatori Acr.

Art. 19 Elezione del consiglio diocesano

1. L'assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge 27 componenti del consiglio diocesano.

2. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età, sentito il parere del presidente parrocchiale/ATB e del parroco.

3. La presidenza diocesana uscente, su indicazione dei consiglieri dei giovani, degli adulti e degli educatori dell'Acr, presenta all'assemblea diocesana tre liste di candidati al consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa. Altre candidature possono essere presentate in sede di assemblea diocesana nei tempi previsti dall'atto di convocazione dell'assemblea. Tali candidature devono essere presentate dal consiglio parrocchiale/ATB, sentito il parere del parroco, e firmate per accettazione dai candidati.

4. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: adulti, giovani, educatori dell'Acr.

5. Ogni componente l'assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 3 e può esprimere fino a 4 preferenze per ognuna di esse.

6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 9 per gli adulti, i primi 9 per i giovani, i primi 9 per gli educatori dell'Acr. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

7. Non può essere candidato o cooptato a consigliere diocesano, in rappresentanza della medesima componente associativa, chi ha ricoperto questo incarico per due mandati consecutivi, esclusi i membri di presidenza che hanno svolto un solo mandato.

Art. 20 Il consiglio diocesano

1. Il consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'assemblea, dai segretari del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica, dai rappresentanti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e dal Movimento di Impegno educativo di Azione Cattolica, dai membri della presidenza che non siano già consiglieri.

2. Il consiglio diocesano:

- a) assume la responsabilità della vita e delle attività della associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
- b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo Diocesano, formula la proposta per la nomina del presidente da parte del Cardinale Vicario ed elegge gli altri componenti la presidenza;
- c) designa, su proposta della presidenza, il comitato per gli affari economici;
- d) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
- e) attiva i processi formativi della associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei responsabili associativi ed educativi;
- f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) dispone la convocazione della assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 21 La presidenza diocesana

1. La presidenza diocesana è formata dal presidente diocesano, da quattro vicepresidenti (due giovani e due adulti), dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei ragazzi, dal segretario, dall'amministratore (Presidenza statutaria cfr Statuto, art.22 comma 1, lettera c). I segretari di Msac e Mlac sono chiamati a partecipare ai lavori della presidenza diocesana ogniquale volta si trattino argomenti che riguardino situazioni e questioni attinenti al movimento interessato. Il Vice Responsabile ACR è cooptato in Presidenza, previa indicazione del consiglio, e ha soltanto voto consultivo (cfr art.10, comma 2, lettera f) e art. 16, comma 6, del regolamento nazionale di attuazione dello Statuto).

2. Alla presidenza partecipano i sacerdoti assistenti.

3. La presidenza diocesana:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio; a tale scopo costituisce, sentito il consiglio, *équipe* di supporto alla sua attività istituzionale;
- c) cura costanti rapporti di comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi di partecipazione attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano il loro ministero;

d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 22 Il presidente diocesano

Il presidente diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza diocesana; convoca e presiede il consiglio diocesano; convoca l'assemblea diocesana; presiede l'assemblea diocesana, ad eccezione di quella elettiva; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 23 Elezione della terna per la nomina del presidente diocesano

1. Il consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al cardinale vicario, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.

2. Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre aderenti che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

3. Il consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti, nella prima seduta dopo l'assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna nominativi. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al cardinale vicario.

4. Se il presidente nominato è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

Art. 24 Elezione degli altri componenti la presidenza diocesana

1. Il consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal presidente subito dopo la sua nomina da parte del Cardinale Vicario, elegge gli altri componenti la presidenza diocesana: i due vicepresidenti giovani (un uomo e una donna), i due vicepresidenti adulti (un uomo e una donna), il responsabile dell'ACR, il segretario e l'amministratore.

2. I membri di presidenza, eccetto il segretario e l'amministratore, sono eletti dal consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Per l'elezione dei membri della presidenza ogni consigliere esprime sulle apposite schede un voto per ogni membro di presidenza da eleggere. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il segretario e l'amministratore sono eletti dal consiglio su proposta del presidente.

4. Il consiglio, in una seduta successiva all'elezione della Presidenza, indica con specifica votazione (da tenersi con le medesime modalità di cui al comma 2, ultimo periodo), un Vice Responsabile ACR, il quale partecipa ai lavori del consiglio, laddove già non eletto, senza diritto di voto. Il Vice Responsabile ACR è proposto al consiglio per la votazione dalla Presidenza su indicazione del Responsabile ACR. L'incarico ha durata di un triennio e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo mandato.

Art. 25 Il comitato dei presidenti parrocchiali/ATB

1. I presidenti parrocchiali/ATB, o i loro delegati, costituiscono il comitato dei presidenti parrocchiali/ATB, convocato dalla presidenza diocesana almeno tre volte all'anno, preferibilmente insieme con il consiglio diocesano.
2. Il comitato dei presidenti parrocchiali/ATB svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della presidenza e del consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.

Art. 26 Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'associazione diocesana

1. Il consiglio diocesano si riunisce di norma almeno otto volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla presidenza diocesana, previamente comunicato.
2. La presidenza diocesana si riunisce di norma almeno una volta al mese. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal presidente e previamente comunicato.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il consiglio diocesano e la presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il consiglio e la presidenza diocesana, con apposita deliberazione, possono adottare un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
5. Il consiglio diocesano può cooptare al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo per rafforzare l'impegno dell'associazione per la famiglia.
6. Decade dalla funzione di membro del consiglio diocesano colui che è assente, se non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni consecutive, gli subentra il primo dei non eletti.

TITOLO QUARTO

L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE E I SUOI ORGANI

Art. 27 Gli organi della associazione parrocchiale/ATB

Gli organi dell'associazione parrocchiale sono: l'assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale e il presidente parrocchiale.

Art. 28 L'assemblea parrocchiale/ATB

1. L'assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono all'associazione parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.

2. L'assemblea parrocchiale/ATB è convocata dal presidente parrocchiale in via ordinaria due volte l'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica diocesana tenuto conto del piano pastorale della parrocchia e per la verifica del programma.

3. L'assemblea parrocchiale/ATB elegge ogni tre anni il consiglio parrocchiale. Le norme che regolano l'elezione del consiglio parrocchiale sono adottate e rese note dal consiglio diocesano prima della convocazione delle assemblee parrocchiali elettive.

Art. 29 Il consiglio parrocchiale/ATB

1. Il consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'Acr, dai consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore.

2. Qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.

3. Su proposta del presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.

4. Il consiglio parrocchiale/ATB, convocato in apposita seduta dal presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicepresidenti e il responsabile Acr, su proposta del consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del presidente.

5. Il consiglio parrocchiale/ATB:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla presidenza diocesana e dal consiglio diocesano;
- c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
- d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età, che costituiscono il gruppo dei formatori;
- e) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
- f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
- g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 30 Il presidente parrocchiale/ATB

1. Il consiglio parrocchiale/ATB è convocato dal più anziano degli eletti, entro 15 giorni dall'assemblea parrocchiale/ATB elettiva, per formulare la proposta di nomina del presidente parrocchiale/ATB. La proposta per la nomina del Presidente parrocchiale/ATB è effettuata dal consiglio parrocchiale/ATB con designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona. Viene proposto il candidato che raggiunge nelle prime 2 votazioni la maggioranza dei 2/3 dei membri del

consiglio. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei membri del consiglio.

La nomina è effettuata dal Vescovo diocesano e/o Ordinario diocesano.

Qualora il presidente eletto fosse già membro del consiglio, dopo la nomina, sarà sostituito dal primo dei non eletti del settore di appartenenza.

2. Il presidente parrocchiale/ATB, nominato dal Vescovo, promuove e coordina l'attività del consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese; convoca e presiede l'assemblea parrocchiale/ATB; unitamente al consiglio parrocchiale/ATB tiene costanti rapporti con il Parroco; si fa garante della comunione dell'associazione parrocchiale/ATB con l'associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'associazione parrocchiale/ATB.

3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

Art. 31 Il gruppo educatori/formatori

1. Il consiglio parrocchiale/ATB incontra almeno ogni tre mesi il gruppo educatori/formatori dell'associazione parrocchiale/ATB, allo scopo di programmare, monitorare e verificare l'attività formativa dell'associazione.

2. Il consiglio parrocchiale/ATB promuove la partecipazione dei formatori a tutte le attività formative diocesane.

TITOLO QUINTO

PROMOZIONE ASSOCIATIVA

Art. 32 Tre figure diocesane

Allo scopo di favorire un reciproco sostegno tra le associazioni territoriali vicine, di promuovere l'associazione nelle comunità parrocchiali in cui non è presente e di operare più efficacemente sul territorio, l'Azione Cattolica diocesana si dota di tre figure operative: l'équipe diocesana per la promozione, il consigliere vicino, il delegato per il settore territoriale.

Art. 33 L'équipe diocesana per la promozione

1. Il consiglio diocesano su proposta della presidenza diocesana costituisce una o più équipe diocesane per la promozione associativa.
2. L'équipe può essere formata da consiglieri diocesani o altri responsabili e aderenti con le competenze e le disponibilità richieste da una efficace promozione associativa.
3. I compiti, il metodo e i contenuti di lavoro dell'équipe per la promozione associativa vengono proposti dalla presidenza diocesana e approvati dal consiglio diocesano.
4. La verifica dell'attività dell'équipe dovrà avvenire in consiglio diocesano almeno due volte all'anno.

Art. 34 I consiglieri vicini

1. Consiglieri vicini sono quei consiglieri diocesani che ricevono dalla presidenza diocesana il mandato di tenere contatti permanenti con un numero determinato di associazioni parrocchiali/ATB per quanto riguarda l'ordinaria attività associativa.
2. I consiglieri vicini sostengono l'associazione parrocchiale/ATB nell'espletamento di compiti istituzionali, nella partecipazione a eventi diocesani, regionali e nazionali, nella promozione di particolari iniziative parrocchiali e interparrocchiali.

Art. 35 I delegati per i settori territoriali

1. I delegati per i settori territoriali rappresentano l'associazione nei cinque settori della diocesi di Roma.
2. È delegato per il settore territoriale uno dei membri della presidenza.
3. Il delegato per il settore territoriale, di concerto con la presidenza diocesana può promuovere iniziative che coinvolgono le associazioni parrocchiali/ATB del settore per rispondere più efficacemente a specifici progetti o esigenze pastorali dello stesso settore.
4. È compito del presidente diocesano comunicare il nominativo e i compiti associativi dei delegati ai Vescovi ausiliari per i settori territoriali.

TITOLO SESTO

NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 36 Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'associazione diocesana sono costituite:

- a) dalle quote associative degli aderenti;
- b) dai contributi della Diocesi, dell'associazione Nazionale e dalle liberalità dei privati, aderenti compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rimborsi;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 37 Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'associazione diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 38 Responsabilità patrimoniale

L'associazione può stipulare polizze assicurative, non superiori a 12 mesi e previa deliberazione del consiglio diocesano, per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'associazione stessa.

Art. 39 La gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'amministratore con la collaborazione del comitato per gli affari economici.

2. Il comitato per gli affari economici è composto dal presidente diocesano, dall'amministratore diocesano che lo presiede, dal segretario e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'associazione e designati dal consiglio su proposta della presidenza diocesana.

3. Il comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:

- a. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
- c. questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'amministratore.

4. Il comitato per gli affari economici è convocato dal presidente diocesano almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta il presidente o l'amministratore lo ritengano necessario.

Art. 40 Sedute degli Organi associativi

Di tutte le riunioni degli organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla Segreteria diocesana.

Parte Terza

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Modifiche dell'Atto Normativo Diocesano

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo Diocesano deve essere approvata dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

2. Le modifiche all'Atto Normativo Diocesano diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.

Art. 42 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

Art. 43 Limite dei mandati

In deroga all'art.19 comma7, per il primo consiglio da eleggere dopo l'entrata in vigore del presente Atto Normativo Diocesano sono comunque ineleggibili e non possono essere cooptati i consiglieri che abbiano già ricoperto tre mandati consecutivi nella medesima componente associativa.

Art. 44 Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo Diocesano, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai regolamenti diocesani nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.